



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissario di Governo per l'emergenza ambientale

Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Brindisi

Autorità Portuale di Brindisi

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Brindisi"**

06 Dicembre 2007

“PREMESSE”

- VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 14 e 15;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i. ;
- VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- VISTO l'articolo 1, comma 4, della citata Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale quello di "Brindisi";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 con il quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di "Brindisi";
- VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l' altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTA la Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale;
- VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo 152/2006, che mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli

del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nella regione Puglia;

VISTA l'Ordinanza di Protezione Civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e s.m.i., con la quale sono stati attribuiti al presidente della regione Puglia poteri commissariali in deroga alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2006 "Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della Regione Puglia, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche ", con il quale è stato prorogato sino al 31 gennaio 2007 lo stato di emergenza nella regione Puglia in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in materia di bonifiche;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 "Disposizioni per il definitivo superamento della situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia";

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza prevede che il Presidente della regione Puglia – Commissario delegato - provveda, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative già programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto critico riferito alla gestione dei rifiuti urbani, nonché alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati" che ha assegnato al sito di bonifica di interesse nazionale di "Brindisi" risorse pari a €. 20.038.527,67;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

CONSIDERATO che ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare - è un ente pubblico scientifico di ricerca non economico vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 220/92, che fornisce supporto al Ministero dell' Ambiente ed alle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che le suddette attività in capo ad ICRAM sono oggetto di una specifica convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sottoscritta in data 4 febbraio 2003 e successivo atto integrativo del 22 dicembre 2005;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, prevede di affidare ad ICRAM attraverso specifica convenzione il compito di definire le modalità di caratterizzazione ai fini della bonifica dei siti di interesse nazionale;

CONSIDERATO quanto espressamente indicato dall'art. 2 del Decreto n. 308/2006 e in particolare che "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le regioni e gli Enti locali territorialmente competenti";

CONSIDERATO che l'art. 5 del suddetto decreto prevede mediante Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione interessata e l'ICRAM la possibilità, per tutti i siti di bonifica di interesse nazionale, di attribuire ad ICRAM, con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione dei progetti preliminari di bonifica;

CONSIDERATO l'art. 6 del Decreto n. 308/2006 che prevede la possibilità per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avvalersi per gli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale, di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, prevede che le regioni si possano avvalere delle ARPA per svolgere le operazioni di monitoraggio e controllo (art. 7);

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia, istituita con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province e Comuni e altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale, e per quanto attiene le funzioni in materia di bonifica svolge in accordo con la provincia di Brindisi le attività di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica;

CONSIDERATO il ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia quale organo di istruttoria delle attività progettuali, di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, della caratterizzazione e realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO che con Ordinanza Commissariale n. 41 del 6 marzo 2001 è stato approvato il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, riportante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio pugliese;

CONSIDERATO il ruolo della Regione Puglia di programmazione e pianificazione delle attività di bonifica sul territorio pugliese, nonché di riqualificazione e riconversione delle aree industriali dismesse, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale;

CONSIDERATO che il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale ha comunicato con nota prot. 223/CD del 11 gennaio 2007, acquisita dal MATTM al prot. 1367/QdV/DI del 18 gennaio 2007 di aver avviato la caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera inclusa nella perimetrazione

del sito di interesse nazionale di Brindisi;

CONSIDERATO che risulta improcrastinabile definire un percorso certo delle attività di messa in sicurezza dell'intero sito, in particolare mediante la realizzazione di un idoneo sistema di confinamento che contenga la fuoriuscita degli inquinanti dal sito, attraverso la falda ed i corpi idrici superficiali, verso il mare antistante;

CONSIDERATO che è necessario dare garanzie ai cittadini e ai lavoratori rispetto ai tempi di effettuazione della bonifica del sito nel suo complesso ed ai tempi di effettuazione degli interventi di riqualificazione ambientale del sito;

CONSIDERATO che, ferme restando le esigenze di messa in sicurezza e bonifica, è necessario tutelare l'iniziativa economica privata secondo il rilievo ad essa attribuito dalla carta costituzionale e, perciò, consentire alle aziende presenti nel sito, la possibilità di effettuare investimenti che permettano di mantenere la sicurezza degli impianti (attraverso una periodica manutenzione ed un costante adeguamento tecnologico degli stessi), la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo tecnologico nonché di effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO la primaria esigenza di giungere in tempi certi e rapidi alla riutilizzazione delle aree dismesse nel sito di interesse nazionale di Brindisi per favorire la realizzazione dei programmi di sviluppo nel territorio del comune di Brindisi;

CONSIDERATO che, in merito alle attività di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda provenienti dal sito, è opportuno conferire ad un soggetto pubblico l'incarico per la redazione del progetto;

CONSIDERATO che la caratteristica del sito impone un'attenta ponderazione delle soluzioni tecniche che si dovranno adottare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nei confronti della fuoriuscita dell'inquinamento attraverso le acque di falda ed i corpi idrici superficiali, delle possibili sinergie e delle effettive modalità di attuazione degli interventi, anche in ragione dell'opportunità di adottare soluzioni tecniche innovative e condivise;

CONSIDERATO che le parti pubbliche firmatarie si impegnano a concorrere all'urgente realizzazione del sistema di messa in sicurezza e bonifica rispetto alla fuoriuscita dell'inquinamento attraverso le acque di falda ed i corpi idrici superficiali;

CONSIDERATO che deve essere consentito ai soggetti che intendono concorrere alla realizzazione e all'utilizzo di un idoneo sistema di messa in sicurezza e di bonifica di cui sopra di comunicare la loro adesione impegnandosi a farsi carico pro quota degli oneri conseguenti;

CONSIDERATO che al finanziamento di tali opere possono essere anticipate le risorse pubbliche già disponibili ovvero da acquisire, le risorse derivanti da transazioni con soggetti titolari di aree all'interno del sito, le risorse derivanti da azioni di rivalsa e da risarcimento di danno ambientale nei confronti di soggetti obbligati che non provvedono alle transazioni;

CONSIDERATO che, comunque, tutti i soggetti obbligati – fermo restando il diritto di rivalsa a favore dello Stato - hanno titolo ad utilizzare le opere costituenti il sistema di messa in sicurezza della falda nei confronti della fuoriuscita della medesima dalle aree comprese nel sito, e di integrare tale sistema nei progetti di messa in sicurezza e di bonifica della falda e dei suoli, salvo la necessità di interventi

integrativi sulla falda per impedire che la stessa interessi aree circostanti nonché per garantire la tutela sanitaria nel rispetto dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale TLV/ TWA;

ATTESO che l'adesione al presente Accordo da parte dei soggetti privati preclude agli stessi la possibilità di avviare azioni di rivalsa o di danno nei confronti degli altri soggetti privati che hanno parimenti transato, limitatamente alle rispettive quote di responsabilità oggetto di transazione;

CONSIDERATO che le procedure per la messa in mora dei soggetti inadempienti nonché di quelli responsabili a qualsiasi titolo del danno ambientale, finalizzate all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme che saranno stanziare nell'ambito del presente Accordo nonché al risarcimento del danno ambientale stesso, saranno attivate attraverso l'Avvocatura dello Stato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi programmati nel presente Accordo potranno essere utilizzate le risorse assegnate per gli interventi di bonifica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sulla Programmazione Unitaria 2007/2013, ivi inclusa la dotazione finanziaria assentita sul Fondo Aree Sottoutilizzate;

VISTA la nota del 14 novembre 2007, prot. n. GAB/2007/12860/A06, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l'assegnazione di 50.000.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma a valere sulle risorse assegnate all'area del Mezzogiorno per Programmi di interesse strategico nazionale nell'ambito della Priorità 3 "Ambiente ed Energia" del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013;

CONSIDERATO che l'assegnazione di tali risorse sarà oggetto di pertinente Delibera Cipe la cui emanazione è prevista entro il 31/12/2007 e che pertanto tali risorse possono essere individuate quali programmatiche;

.....**Fonti regione 65 meuro**.....

CONSIDERATE le risorse regionali a valere sulla Programmazione Unitaria 2007/2013, ivi inclusa la dotazione finanziaria assentita sul Fondo Aree Sottoutilizzate;

Eliminato: ¶

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall'Amministrazione statale che ne è responsabile;

VISTA la delibera di Giunta della Provincia di Brindisi n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall'Amministrazione statale che ne è responsabile;

VISTA la delibera di Giunta del Comune di Brindisi n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato

gestito ed attivato dall'Amministrazione statale che ne è responsabile;

VISTA la delibera dell'Autorità portuale di Brindisi n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall'amministrazione che ne è responsabile;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e l'Autorità Portuale di Brindisi (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere,

si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei suoli, delle falde e delle aree marino costiere a partire da quelle delle aree pubbliche contaminate, le Parti realizzano i seguenti interventi:

- *Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda;*
- *Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche;*
- *Messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati che non abbiano presentato progetti di bonifica o i cui progetti siano stati rigettati e in danno dei medesimi;*
- *Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere.*

Articolo 3

“Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda”

1. Le Parti pubbliche sottoscrittrici del presente Accordo, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano a realizzare, avvalendosi delle procedure previste dalle leggi in materia di opere pubbliche, gli

interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda - da realizzarsi al confine delle aree demaniali - al fine di impedire in via definitiva ogni ulteriore diffusione incontrollata dei contaminanti all'esterno delle singole aree ricomprese nel sito, rivalendosi sui soggetti obbligati che non vi provvedano direttamente o non richiedano di usufruire dei benefici del presente accordo, nei modi indicati all'articolo 5, comma 14.

2. Per la messa in sicurezza delle acque di falda sono attuati i seguenti interventi:

- a) realizzazione dello studio di fattibilità previa attuazione della parte del piano di caratterizzazione relativo alle acque di falda specificatamente funzionale allo studio di fattibilità medesimo;
- b) progettazione e realizzazione dell'intervento di confinamento in grado di impedire la fuoriuscita delle acque inquinate verso l'area marino-costiera antistante il sito;
- c) progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di collettamento, trattamento e recupero delle acque di falda contaminate.

3. La progettazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda deve tener conto degli interventi attuati dai soggetti obbligati e della necessità di non provocare danni all'attuale assetto idrogeologico delle aree.

Articolo 4

“Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche”

1. Per la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche e delle aree private in sostituzione e in danno dei soggetti privati inadempienti, sono attuati i seguenti interventi:

- a) completamento delle fasi di caratterizzazione;
- b) individuazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili;
- c) predisposizione e attuazione degli interventi di bonifica.

2. Nelle aree pubbliche gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda sono realizzati dall'Amministrazione pubblica che pone i relativi oneri a carico dei soggetti privati responsabili dell'inquinamento, ovvero dei soggetti pubblici solo in ipotesi di rivalsa per danno erariale, in base alla normativa vigente.

Articolo 5

“Messa in sicurezza e bonifica delle aree private”

1. Impregiudicato il diritto al risarcimento del danno ambientale, nelle aree private gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque di falda sono realizzati dai soggetti obbligati in quanto responsabili della contaminazione delle stesse o cui sia, comunque, imputabile il danno ambientale, anche ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile con riferimento al danno ambientale cagionato dalle

aree di cui hanno la custodia.

2. Al fine di accelerare gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda in aree private inquinate, i soggetti obbligati - qualora non l'avessero già fatto - debbono:

- a) definire il Piano di caratterizzazione sulla base di un Protocollo operativo - predisposto da APAT e ISS entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e ratificato dalla prima Conferenza dei Servizi - che consenta ai soggetti titolari delle aree di predisporre le pertinenti attività secondo criteri condivisi, anche in assenza di specifiche autorizzazioni;
- b) inviare il Piano di caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- c) procedere alla caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda decorsi 10 giorni dall'invio del Piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- d) completare la caratterizzazione entro 100 giorni dall'invio del Piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- e) comunicare all'ARPA Puglia con un preavviso di giorni 10, il calendario delle attività di caratterizzazione e i laboratori - accreditati SINAL - scelti per le indagini;
- f) trasmettere all'ARPA Puglia i risultati della caratterizzazione entro 10 giorni dal completamento delle analisi;
- g) presentare i risultati della caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'approvazione, entro 10 giorni dalla validazione dell'ARPA Puglia.

Il soggetto obbligato può chiedere alla Pubblica Amministrazione di provvedere all'esecuzione degli accertamenti ed alla presentazione dei risultati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, impegnandosi a corrispondere gli oneri relativi agli accertamenti medesimi, nel caso venga evidenziata una situazione di inquinamento dei suoli e delle acque di falda. Diversamente, i costi sostenuti da parte della Pubblica Amministrazione verranno coperti dalla medesima a valere sulle risorse stanziare dal presente Accordo.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare certifica - mediante Decreto Direttoriale - la restituzione agli usi legittimi delle aree, nel caso ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- i suoli presentino livelli di inquinamento inferiori a quelli stabiliti dalla norma, in funzione dell'uso che si intende dare all'area;
- la falda presenti livelli di inquinamento inferiori ai limiti della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D. Lgs n. 152/06.

Sono fatti salvi eventuali più elevati valori di fondo naturale definiti da ARPA Puglia.

4. Nel caso di suoli e/o di acque di falda inquinate, il soggetto obbligato - qualora non l'avesse già fatto - presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda entro 60 giorni dalla validazione dei risultati della caratterizzazione. Lo stesso progetto dovrà assicurare il contenimento delle acque di falda inquinate evitandone il trasferimento alle aree confinanti e a quelle esterne al sito oltretutto un'indagine sito specifica

svolta sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali vigenti e che sia verificato, di concerto con gli Enti di controllo, che non vi sia il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale ovvero TLV_TWA.

5. Nel caso di suoli e di acque di falda inquinate, il soggetto obbligato che intenda usufruire dei benefici previsti nel presente accordo con le modalità di cui all'articolo 14, presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli entro 60 giorni dalla valutazione dei risultati della caratterizzazione. Atteso l'impegno, assunto dalla Pubblica Amministrazione con la sottoscrizione del presente Accordo, di procedere alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda inquinate, da realizzarsi al confine delle aree demaniali, il progetto del soggetto obbligato deve contenere solo un'indagine sito specifica svolta sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali vigenti e che sia verificato, di concerto con gli Enti di controllo, che non vi sia il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale ovvero TLV_TWA.

6. Il progetto di messa in sicurezza e di bonifica, di cui ai commi 4 e 5, deve essere basato sul ricorso alle migliori tecnologie disponibili - a costi sostenibili – individuate preferibilmente tra quelle basate su trattamenti *in situ*. Il progetto deve contenere un'analisi di rischio su base teorica finalizzata a verificare se i valori residui raggiunti all'asintoto attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili comportino rischi per la salute degli operatori e della popolazione, nonché per l'ambiente; in caso di presenza di rischi il progetto dovrà prevedere idonee misure di sicurezza e idonei piani di monitoraggio.

7. Il rilascio del Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, di cui ai commi 4 e 5, è subordinato alla consegna della fidejussione a garanzia della corretta esecuzione del progetto medesimo.

8 Il soggetto, ai fini del riutilizzo dell'area, presenta al Comune di Brindisi:

- a) il Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e bonifica rilasciato ai sensi del precedente comma 7;
- b) il Progetto preliminare di utilizzazione dell'area;
- c) l'analisi di rischio sito specifica, condotta secondo i criteri metodologici contenuti nel protocollo operativo, di cui al comma 2, lettera a), che consenta di valutare i risultati previsti con le attività di bonifica;
- d) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili in relazione alla definizione del progetto preliminare di cui alla lettera b).

9. Il Comune di Brindisi, sentito il Servizio Interdipartimentale per l'emergenza ambientale – Settore siti inquinati – dell'APAT, provvede all'approvazione dell'analisi di rischio sito specifica, fissando le condizioni e le limitazioni al fine di garantire, in pendenza del completamento degli interventi di bonifica, che non ci siano rischi per la salute dei lavoratori, che non si creino ostacoli per la bonifica ed, in generale, non si creino pericoli per la pubblica incolumità e per l'ambiente.

10. Il Protocollo Operativo, redatto da APAT e ISS ai sensi del comma 2, lettera a), dovrà definire la strategia di campionamento, i parametri da ricercare, le metodologie da utilizzare, i criteri per l'esecuzione dell'analisi di rischio sito specifica, i criteri per la valutazione e l'approvazione dell'analisi di rischio sito specifica, i criteri per la valutazione del rischio sanitario e ambientale.

11. Al fine di garantire il rispetto della tempistica, di cui al comma 2, ARPA Puglia deve:

- a) definire i valori del fondo naturale delle aree entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- b) partecipare con tecnici qualificati all'ubicazione dei punti di campionamento in funzione dei centri di pericolo presenti nell'area convalidando le modalità di prelievo dei campioni di suolo e di acque di falda;
- c) convalidare le analisi relative ai campioni di suolo e acque di falda entro 30 giorni dalla trasmissione dei risultati delle attività analitiche.

12. Nel caso in cui decorrano inutilmente i termini fissati per lo svolgimento delle attività di ARPA Puglia, di cui al comma 11, lettera c), il soggetto obbligato può chiedere l'intervento sostitutivo di APAT o ISS. Le attività di convalida delle analisi possono in questo caso essere assicurate dall'Agenzia o dall'Istituto mediante intercalibrazione dei laboratori utilizzati dai soggetti medesimi e verifica presso gli stessi delle modalità operative (procedura di accettazione dei campioni, metodica analitica adottata, modalità di restituzione del dato analitico, etc.).

13. In caso di inadempimento dei soggetti obbligati provvede alle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, previa messa in mora e in danno dei medesimi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvalendosi dei soggetti attuatori. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui al successivo comma 14.

14. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, provvede a richiedere nei confronti dei soggetti obbligati l'accertamento giudiziale del danno ambientale agli stessi imputabile nonché ad esercitare l'azione civile per il recupero integrale, ai danni dei medesimi soggetti, sia dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, sia dei costi sostenuti per la bonifica dei suoli, sia degli importi dovuti per risarcimento del danno ambientale accertato sia, infine degli oneri, delle spese e dei costi sostenuti, anche in sede di procedimento amministrativo, per tali finalità.

15. L'Ente pubblico titolare di aree incluse nel sito di interesse nazionale, attua la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli delle proprie aree, ivi comprese quelle già alienate ovvero oggetto di assegnazione da parte dell'Ente medesimo il cui inquinamento non sia riconducibile ad entità economiche oggetto di successive alienazioni ovvero all'attività del soggetto attualmente titolare dell'area medesima.

Articolo 6

“Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere”

Per la bonifica degli arenili e dei sedimenti delle acque marino costiere si provvede mediante:

- a) caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili inclusi nella perimetrazione del sito;
- b) progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica degli arenili e dei sedimenti di tali aree.

Articolo 7

“Soggetti attuatori”

1. Per le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare si avvarrà della collaborazione di APAT, ICRAM, ISS, ARPA Puglia, nonché del soggetto pubblico individuato dallo stesso Ministero in coerenza con l’articolo 6 del decreto ministeriale del 28 novembre 2006 n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468, citato nelle premesse. Tali soggetti sono tenuti, in caso di affidamento di prestazione all’esterno, al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi e di lavori.

2. APAT, ICRAM, ISS, ARPA Puglia nonché il soggetto pubblico di cui al comma 1 sono definiti Soggetti attuatori.

Articolo 8

“Il Programma di Interventi”

1. Nell’Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente accordo di programma, sono dettagliati gli interventi a cui destinare le risorse finanziarie e le risorse destinate a ciascun intervento.

2. Sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda.

3. Il fabbisogno complessivo degli interventi ad oggi stimabili, dettagliati dell’Allegato Tecnico, ammonta a € 140.890.000,00.

4. Il fabbisogno complessivo degli interventi prioritari ammonta a € 135.150.000,00.

5. La Regione Puglia dà atto che le finalità individuate dal presente Accordo sono coerenti con il proprio programma di Governo nonché con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di competenza.

Articolo 9

“Copertura finanziaria degli interventi”

1. La copertura finanziaria degli interventi prioritari dettagliati nell’Allegato Tecnico viene garantita dalle fonti di finanziamento illustrate nella tabella di seguito riportata.

Fonti finanziarie	Importo
Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale (D.M. 468/01)	5.000.000,00
Regione Puglia (Fondi CIPE/FAS)	65.000.000,00
Altro (Quota parte risorse rinvenienti da prime transazioni)	15.150.000,00
SUB TOTALE	85.150.000,00
Risorse Programmatiche MATTM (Programmazione Unitaria 2007/2013 - Fondi FAS)	50.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	135.150.000,00

2. Ulteriori risorse finanziarie necessarie a sostenere gli interventi saranno individuate dai soggetti pubblici a valere sulle risorse a valenza nazionale e regionale stanziata dalla Politica di Coesione (Fondi strutturali e FAS) 2007/2013.

3. Alla copertura finanziaria degli interventi concorrono le risorse derivanti da transazioni nonché le somme introitate dallo Stato per rivalsa e per danno ambientale.

Articolo 10 "Attuazione"

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvederà, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire, **sentita la Regione Puglia**, le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività di messa in sicurezza e bonifica della falda, di bonifica delle aree pubbliche e delle aree private in sostituzione e danno dei soggetti obbligati inadempienti e/o inattivi a tal fine sottoscrivendo apposite convenzioni con i soggetti attuatori di cui all'articolo 7 e con il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque.

2. La Convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di trasmissione, da parte dei Soggetti Attuatori, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli elaborati progettuali relativi al programma degli interventi così come definito al precedente articolo 8. Tali elaborati progettuali saranno sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi e saranno approvati con Decreto Direttoriale.

3. La Convenzione medesima dovrà disciplinare, inoltre, le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività, in ragione di quanto specificato dal presente Accordo.

4. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esaminerà i predetti elaborati e comunicherà i risultati dell'istruttoria alla Regione Puglia ai fini della liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei Soggetti Attuatori, a valere sulle risorse finanziarie assentite con il presente Accordo nell'ambito dei fondi destinati alla bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi.

5. I report delle attività e i conseguenti costi, nonché i risultati dell'istruttoria di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno essere portati a conoscenza del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11

"Responsabile dell' Accordo"

1. E' individuato, quale Soggetto responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Allo stesso soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma degli Interventi di cui all'allegato tecnico.

3. Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori e degli aderenti;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
- c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione da allegare al rendiconto annuale che deve essere presentato alle parti;
- d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al "Comitato di Indirizzo e Controllo" di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

"Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"

1. I sottoscrittori del presente Accordo costituiscono il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato il compito di indirizzo e controllo degli effetti dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo è composto dal Responsabile dell'Accordo che lo coordina, dal Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, dal Presidente della Regione Puglia, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Brindisi, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Brindisi, o suo delegato, dal Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, o suo delegato.

3. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

4. Al "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

- a) coordinare il processo complessivo di individuazione degli interventi;
- b) monitorare lo stato di attuazione, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 10 comma 5;
- c) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- d) attivare le procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
- e) indicare ai soggetti attuatori ed al Responsabile dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- f) verificare l'attuazione e l'evoluzione degli interventi nel sito di interesse nazionale, in relazione a particolari esigenze di sviluppo delle aziende ivi presenti, tenendo in considerazione le esigenze della comunità locale;
- g) facilitare l'introduzione di processi innovativi ed ecocompatibili.

5. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente comunicata alle parti.

Articolo 13 **"Impegni delle Parti"**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- c) rendere disponibili ai soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
- d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
- e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;

- f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

Articolo 14

“Modalità di fruizione dei benefici previsti dall’Accordo da parte dei soggetti privati”

1. I soggetti obbligati insediati all’interno del Sito di Interesse Nazionale possono usufruire dei benefici previsti dall’Accordo sulla base di una transazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui conciliano l’eventuale lite dal medesimo promossa per l’accertamento delle pretese erariali impegnandosi, con la stessa, a:

- a) concorrere, pro quota, agli oneri progettuali, di investimento e di gestione degli interventi di cui all’articolo 3, in ragione della superficie delle aree di ciascun soggetto, rapportata alla superficie complessiva dell’area che verrà protetta con la realizzazione degli interventi medesimi;
- b) corrispondere le somme dovute per danno ambientale quantificato nella misura convenzionale determinata sulla base dei criteri indicati dal successivo comma 3;
- c) sostenere gli oneri legali della lite nella misura prevista dalla legge, nonché gli oneri e le spese sostenute dall’Amministrazione anche nell’ambito del procedimento amministrativo, se necessario previo inserimento di specifiche clausole, tali da consentire l’assunzione diretta degli oneri relativi a compensi dovuti dall’Amministrazione per attività di consulenza, in cui sia espressamente prevista, ai sensi dell’art. 1273 del codice civile, la conseguente completa liberazione dell’Amministrazione debitrice per la prestazione ricevuta dal relativo onere patrimoniale;
- d) rinunciare ad ogni azione di rivalsa o di manleva nei confronti di altri soggetti privati che si siano avvalsi dei benefici previsti dal presente Accordo, limitatamente alle rispettive quote di responsabilità oggetto di transazione.

2. Con l’atto di transazione la parte pubblica si impegna a:

- a) progettare, realizzare, gestire gli interventi di cui all’articolo 3, per mettere in sicurezza e bonificare le acque di falda, il cui valore virtuale è stimato in 135.000.000,00 di euro;
- b) attestare, in base all’avvenuto adempimento degli obblighi assunti dal privato, la liberazione del medesimo dagli obblighi relativi alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda in relazione alle aree interne al sito;
- c) riconoscere, a titolo di contributo statale all’intervento di messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell’articolo 253, comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006, una riduzione del 50% sul rimborso per gli interventi descritti alla lettera a) del comma 1 del presente articolo;
- d) riconoscere - in conto del rimborso per gli interventi descritti alla lettera a) del comma 1 del presente articolo - le spese sostenute dai soggetti obbligati per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica delle acque di falda eseguiti secondo progetti approvati che possono essere utilmente integrati nel progetto di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda di cui alla precedente lettera a).

3. Ai soli fini della transazione, la quantificazione del danno ambientale avverrà sulla base del costo di bonifica dei sedimenti inquinati presenti sui fondali del porto di Brindisi e della restante area marina

antistante il sito. Il costo virtuale preventivato è pari a € 200.000.000,00. Tale importo verrà ripartito a carico dei singoli soggetti in ragione della superficie delle aree a terra e a mare, dell'inquinamento presente nei suoli e nelle acque di falda dell'area medesima e delle opere a mare che possono aver concorso alla contaminazione dei sedimenti; in caso di transazione, le somme dovute per danno ambientale sono corrisposte in 10 anni senza interessi.

4. Qualora il soggetto titolare di aree inquinate intenda realizzare investimenti sull'area in questione, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione i costi posti a carico del soggetto medesimo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, possono essere conguagliati con le provvidenze per investimenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

5. Qualora il soggetto titolare di aree inquinate intenda realizzare investimenti dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, comunitaria e nazionale, il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali può essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Articolo 15

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori. Previa approvazione del Comitato di indirizzo e controllo, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSARIO DI GOVERNO PER
L'EMERGENZA AMBIENTALE

REGIONE PUGLIA

13/12/2007

17

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ALLEGATO TECNICO

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Brindisi”**

tra

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissario di Governo per l’emergenza ambientale

Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Brindisi

Autorità Portuale di Brindisi

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

PREMESSE

Il sito è stato perimetrato con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10/01/2000.

L'area a terra ha un'estensione complessiva di aree private pari a circa 21 km² e pubbliche di circa 93 km², di cui 56 km² aree marine. Il sito perimetrato si affaccia sul settore meridionale del mare Adriatico con uno sviluppo costiero di circa 30 km. L'area marina ricompresa nel perimetro del sito ha una estensione di circa 53 Km.

Le attività industriali e commerciali presenti nel sito perimetrato si possono suddividere in 3 complessi:

- Polo chimico (area all'estremità orientale sulla quale insistono le attività industriali del comparto petrolchimico);
- Polo elettrico (l'area della centrale elettrica Brindisi Nord che – attraverso l'asse attrezzato di circa 12 km – si collega alla centrale elettrica Brindisi Sud posta al limite sudorientale).
- Agglomerato artigianale-industriale, che occupa il settore occidentale del sito perimetrato, su cui insistono attività industriali di vario tipo. Tale agglomerato industriale è gestito dall'A.S.I. Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale.

GLI INTERVENTI

Quadro generale degli interventi

La bonifica ed il risanamento ambientale del SIN richiedono un insieme di interventi che si dovranno sviluppare in modo integrato nel tempo, al cui interno si collocano gli interventi attuati mediante il presente Accordo.

Questo il quadro generale degli interventi che comprende, in linea di massima:

- la messa in sicurezza complessiva per il SIN, mediante interventi che impediscano la dispersione della contaminazione attraverso le falde;
- la realizzazione di un sistema per la gestione sicura ed integrata delle acque di falda contaminate emunte e/o drenate dal sistema di messa in sicurezza di cui sopra;
- la caratterizzazione dei terreni, delle falde e dei corpi idrici superficiali interni al SIN;
- l'individuazione delle migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi sostenibili, preferibilmente tra quelle basate su trattamenti in situ, privilegiando quelli biologici e minimizzando la rimozione e lo smaltimento di suoli contaminati;
- la progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi (assetto piezometrico, cedimenti/innalzamenti, qualità acque di falda, qualità acque e sedimenti corpi idrici superficiali);
- l'intervento sostitutivo, qualora necessario, in caso di mancato intervento dei soggetti obbligati per assicurare la messa in sicurezza e bonifica delle falde delle singole aree comprese nel SIN.

Per quanto riguarda la parte a mare:

- il completamento della caratterizzazione dell'area marina all'interno del sito;
- la progettazione e la realizzazione degli interventi di bonifica degli arenili e dei sedimenti di tali aree.

Nel dettaglio le attività da effettuare sono di seguito specificate.

A) STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA

Soggetto Attuatore: Soggetto pubblico individuato dal MATTM ai sensi dell'art. 6 del DM 308/2006 - ARPA Puglia

Fase 1) Ricostruzione dell'assetto stratigrafico ed idrogeologico, dello stato generale di contaminazione delle acque di falda del SIN e realizzazione di un modello matematico di flusso

Si procederà ad eseguire la raccolta della documentazione esistente che possa risultare funzionale allo svolgimento dello studio. In particolare ARPA Puglia si occuperà, in accordo con il Soggetto Attuatore, della raccolta e sistematizzazione dei dati e delle informazioni disponibili e necessarie allo studio, rese disponibili dai soggetti pubblici e privati che li detengono. Le informazioni desunte dalla raccolta e sistemazione dei dati esistenti saranno integrate con le risultanze di sopralluoghi eseguiti *ad hoc*.

In questa fase si effettuerà:

- lo svolgimento di sopralluoghi e/o riunioni sui siti oggetto delle attività di progettazione richieste;
- la raccolta e l'analisi dei dati esistenti al fine di definire il quadro conoscitivo del sito, con riferimento alla caratterizzazione dello stato di contaminazione di suoli e acque di falda, all'assetto idrogeologico dell'area, all'idrodinamica delle falde contaminate ed alle loro relazioni con i corpi idrici superficiali.

In seguito a tali azioni, il Soggetto Attuatore si occuperà della realizzazione di un modello matematico con caratteristiche idonee a supportare l'individuazione e la progettazione di massima degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda a livello di sito unitario. In tale ambito, saranno eseguite stime della ricarica per infiltrazione mediante metodi di classificazione del suolo.

Fase 2) Individuazione delle alternative di intervento possibili e delle relative modalità di realizzazione, evidenziandone vantaggi, svantaggi, criticità

Verranno quindi definite a cura del Soggetto Attuatore, **congiuntamente ad Arpa Puglia**, le alternative di intervento ipotizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza e per supportare la fase di bonifica successiva.

Per ciascuna alternativa individuata verranno effettuate valutazioni tecniche di fattibilità e di performance, utilizzando a questo scopo il modello matematico messo a punto in precedenza, il quale consentirà quindi di eseguire una valutazione tecnica comparata delle diverse alternative individuate.

A queste azioni seguirà:

- a) la valutazione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica con il grado di affidabilità conseguente alla quantità e qualità dei dati di base a disposizione;

- b) la valutazione della possibilità di eseguire gli interventi in modo coordinato nell'ottica di ottimizzare il rapporto costi/benefici e tenendo in riferimento le esigenze della comunità locale.

B) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA

Soggetto Attuatore: Soggetto pubblico individuato dal MATTM ai sensi dell'art. 6 del DM 308/2006.

In relazione allo screening effettuato, le soluzioni tecnicamente ipotizzabili saranno comparate dal punto di vista dei costi/benefici al fine di poter individuare la soluzione più adatta al contesto, in riferimento alla specificità morfologica del territorio e tenendo conto anche delle esigenze della comunità locale.

Individuata la soluzione più adatta, sarà cura del Soggetto Attuatore predisporre il progetto dell'intervento e coordinarne la realizzazione. Tale progetto deve in particolare essere coordinato con i progetti previsti per lo sviluppo del porto.

In tale ambito il Soggetto Attuatore eseguirà:

- la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi;
- l'affidamento delle attività, attraverso gare o affidamenti diretti, se consentiti dalla legge;
- supervisione delle attività di campo e di cantiere;
- coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società/fornitori operanti;
- coordinamento delle attività analitiche di laboratorio;
- verifica e l'analisi dei dati di campo e di laboratorio acquisiti in corso d'opera;
- stesura dei report di attività di cantiere.

C) CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI FALDA LUNGO LA FASCIA DEGLI ARENILI INCLUSI NELLA PERIMETRAZIONE DEL SITO

Soggetto Attuatore: ICRAM

Per quanto riguarda la caratterizzazione della falda degli arenili essa prevede l'installazione di n. 28 piezometri sugli arenili e/o nelle aree immediatamente retrostanti e campionamento ed analisi delle acque di falda.

D) COMPLETAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE A TERRA DEL SITO DI BONIFICA DI BRINDISI

Soggetto Attuatore: Arpa Puglia

.....

E) ELABORAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BONIFICA DELL'AREA MARINA INCLUSA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE

Soggetto Attuatore: ICRAM

Fase 1)

Si eseguiranno, a seguito della realizzazione delle attività di caratterizzazione dell'area marina portuale, le seguenti attività:

- verifica dell'applicazione del protocollo di restituzione dei dati;
- visualizzazione ed elaborazione complessiva dei risultati della caratterizzazione ai fini della progettazione degli interventi di bonifica;
- valutazione complessiva dei risultati della caratterizzazione e computo metrico dei volumi da sottoporre agli interventi di bonifica;
- individuazione dei più adeguati interventi di bonifica e formulazione di diverse ipotesi progettuali;
- restituzione cartografica e digitale dei risultati delle attività di caratterizzazione e di elaborazione;
- individuazione delle tecnologie di intervento idonee e la loro discriminazione e scelta;
- stesura delle specifiche per eventuali test/impianti pilota.

Fase 2)

Si eseguiranno, a seguito della realizzazione delle attività di caratterizzazione dell'area marina costiera inclusa nel SIN, le seguenti attività:

- verifica dell'applicazione del protocollo di restituzione dei dati;
- visualizzazione ed elaborazione complessiva dei risultati della caratterizzazione ai fini della progettazione degli interventi di bonifica;
- valutazione complessiva dei risultati della caratterizzazione e computo metrico dei volumi da sottoporre agli interventi di bonifica;
- individuazione dei più adeguati interventi di bonifica e formulazione di diverse ipotesi progettuali;
- restituzione cartografica e digitale dei risultati delle attività di caratterizzazione e di elaborazione;
- individuazione delle tecnologie di intervento idonee e la loro discriminazione e scelta;
- stesura delle specifiche per eventuali test/impianti pilota.

F) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA MARINO COSTIERA INCLUSA NEL PERIMETRO DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE

Soggetto Attuatore: Soggetto pubblico individuato dal MATTM ai sensi dell'art. 6 del DM 308/2006

Sulla base del progetto di cui al punto F), il Soggetto Attuatore eseguirà:

- la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;
- l'affidamento delle attività, attraverso gare o affidamenti diretti, se consentiti dalla legge;
- supervisione delle attività di campo e di cantiere;
- coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società/fornitori operanti;
- coordinamento delle attività analitiche di laboratorio;
- verifica e l'analisi dei dati di campo e di laboratorio acquisiti in corso d'opera;
- stesura dei report di attività di cantiere.

COSTI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

	Attività	Costo (€)	Soggetto attuatore
A)	Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera	150.000	Soggetto pubblico ex art. 6, DM 308/2006 – ARPA Puglia
B)	Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera	135.000.000	Soggetto pubblico ex art. 6, DM 308/2006
C)	Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili	240.000	ICRAM
D)	Completamento della caratterizzazione delle aree a terra del sito di bonifica di Brindisi	5.000.000,00	ARPA Puglia
E)	Fase 1) Elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell'area marina portuale inclusa nel Sito di Interesse Nazionale	250.000	ICRAM
	Fase 2) Elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell'area marina costiera inclusa nel Sito di Interesse Nazionale	250.000	
F)	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell'area marina costiera inclusa nel perimetro del Sito di Interesse nazionale	Importo dipendente dalla realizzazione delle attività di caratterizzazione in corso ad opera del Commissario Delegato della Regione Puglia	Soggetto pubblico ex art. 6, DM 308/2006

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

Attività		Mesi																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A)	Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera	■	■	■	■																				
B)	Progettazione e realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza della falda acquifera																								
C)	Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili	■	■																						
D)	Completamento della caratterizzazione dell'area a terra del sito di bonifica di Brindisi																								
E)	Elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell'area marina portuale inclusa nel Sito di Interesse Nazionale																								
	Elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell'area marino costiera inclusa nel Sito di Interesse Nazionale																								
F)	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell'area marino costiera inclusa nel perimetro del Sito di Interesse nazionale																								